|  |  |
| --- | --- |
| **PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**  **- ALLEGATO PROTOCOLLO ANTI COVID-19 -**  **ai sensi del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127** | |
| **Scopo e campo di applicazione** | Lo scopo della presente procedura è quello di definire le istruzioni operative per il controllo della validità della certificazione verde per l’accesso in azienda al fine di prevenire i rischi di contagio da COVID-19 per assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei dipendenti, di tutte le persone che accedono alle aree, sotto il controllo diretto dell'azienda.  Le disposizioni contenute nella presente procedura si applicano al personale interno e a chiunque abbia accesso in azienda per svolgere un’attività lavorativa (personali imprese appaltatrici, manutentori, lavoratori autonomi e simili). |
| **Riferimenti legislativi** | - Decreto Legge del 21 settembre 2021 n° 127  - DPCM del 17 giugno 2021 art. 13 |
| **Soggetti responsabili** | La responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari, individuati di seguito, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull’applicazione è compito dei preposti o datore di lavoro.  È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura, attenersi scrupolosamente a quanto indicato, consultando preventivamente il preposto o Servizio di prevenzione e protezione (S.P.P), qualora le indicazioni o istruzioni operative non possono essere applicate per problemi particolari o sono ritenuti insufficienti. L’aggiornamento della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. |
|  | Ai fini di una corretta applicazione della procedura si forniscono le seguenti definizioni:  - **Certificazione Verde**: La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.  - **Test molecolare**: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.  - **Test antigenico rapido**: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.  - **Lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti, del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° Agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° Dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (articolo 2 D.Lgs. 81/08 smi).  - **Luogo di lavoro**: i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; compresi i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale e i cantieri temporanei mobili. |
| **Strumenti di verifica** | Sistema di lettura e validazione del Green Pass mobile/fisso/smartphone con app VerificaC19 |
| **Allegati** | - Nomina Soggetto verificatore |

**Modalità di svolgimento del controllo da parte degli incaricati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo di controllo** | Ingresso azienda |
| **Soggetti da verificare** | Verifica di tutti i soggetti che accedano alle sedi aziendali al fine di svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, compresi lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici di servizi, fornitori e simili. |
| **Modalità di campionamento** | * 100% degli accessi * 2. A campione (ogni …....… accessi) |
| **Strumento di verifica** | Sistema di lettura e validazione del Green Pass mobile/fisso/smartphone con app VerificaC19 |
| **Trattamento dei dati verificati ai fini della privacy** | L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy.  Segnalare che l'app VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19; quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. |
| **Istruzioni operative per l’utilizzo dell’app VerificaC19** | Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:  1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).  2. l’app VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.  3. l’app VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della app):  a) **schermata verde:** la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; “ACCESSO CONSENTITO”  b) **schermata azzurra**: la Certificazione è valida solo per l’Italia; “ACCESSO CONSENTITO”  c) **schermata rossa**: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. “ACCESSO NON CONSENTITO”.  Per utilizzare correttamente l’app VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:  a) aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni;  b) aggiornare l’app con nuove ed eventuali funzionalità operative.  Riportare nel registro il nome, cognome e data di nascita del lavoratore, annotando accanto ad ognuno l’avvenuta verifica della validità del certificato verde. |